

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1998, n. 9

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza permanente

1. All'articolo 10, comma 1, lettera f) aggiungere:

" e tre rappresentanti designati dalle Associazioni delle Autonomie del Veneto".

Art. 2

Introduzione dell'articolo 12 bis nella legge regionale 3 giugno 1997, n. 20

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 aggiungere il seguente articolo:

"Articolo 12 bis - Contributi.

1. La Regione Veneto eroga un contributo annuale al Coordinamento delle Autonomie locali per favorirne l'unità d'azione, la formazione di uffici di rappresentanza per lo svolgimento di attività riguardanti in particolare l'informazione, i servizi e la formazione.

2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale coerente con le intese sottoscritte tra Regione e Associazioni delle autonomie locali.

3. La determinazione del contributo è effettuata annualmente con legge di bilancio."

Art. 3

Norma transitoria

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge di modifica il Presidente della Regione provvede alla integrazione della Conferenza di cui all'articolo 1 comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1998

Galan

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 aprile 1998, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, modificata con la presente l.r. n. 9/1998, verrà pubblicato in un fascicolo successivo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 7 aprile 1998, n. 9, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 relativo alla composizione della Conferenza permanente
- Art. 2 - Introduzione dell'articolo 12 bis nella legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
- Art. 3 - Norma transitoria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 7 aprile 1998, n. 9

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 ottobre 1997 dove ha acquisito il n. 370 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Varisco, Pavaletto, Bertaso, Buttura, De Poli, Galante, Marangon, Ivo Rossi, Scaravelli e Variati;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 4 novembre 1997;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 gennaio 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 1998, n. 1705;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1998;

— Il Commissario del Governo, con nota 28 marzo 1998, n. 552/23002, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il 24 gennaio 1997 i rappresentanti della delegazione veneta dell'Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d'Europa (AICCRE), dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL), della Lega delle Autonomie Locali, dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCCEM), dell'Unione Regionale Province del Veneto (URPV), hanno dato vita al Coordinamento delle Autonomie Locali Venete (CAL Veneto).

Obiettivi comuni sono:

- 1) la costituzione della federazione delle associazioni autonomistiche per rappresentare in ogni sede, nel rispetto del patrimonio culturale e storico di ciascuna di esse, gli enti locali e le loro diverse articolazioni;
- 2) l'accelerazione della riforma federalista dello Stato fondata sui criteri della solidarietà e della sussidiarietà.

Il CAL Veneto permetterà agli Enti locali di perseguire una unica linea politica e di costruire una unica rappresentanza, anche nel confronto con la Regione Veneto, al fine di sviluppare un sistema regionale delle autonomie locali fondato sull'autogoverno, sugli accordi e la collaborazione fra i diversi livelli, sul dialogo fra le istituzioni regionali e la società civile, sull'autoriforma e l'innovazione degli Enti locali.

I presentatori della presente proposta di legge ritengono necessario che la legge 3 giugno 1997, n. 20 venga opportunamente modificata per adeguarla alla nuova realtà associativa degli enti locali veneti.

L'articolo 1 adegua la rappresentanza in seno alla Conferenza permanente Regione autonomie locali.

L'articolo 2 prevede l'erogazione di un contributo regionale per favorire l'unità d'azione dell'associazione delle autonomie locali.

L'articolo 3 affida al Presidente della Regione l'integrazione della Conferenza permanente."

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 9

— Entro il **25 maggio 1998**, il Presidente della Regione provvede alla integrazione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali (art. 3, l.r. n. 9/1998).

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Unità di progetto deleghe istituzionali (affari istituzionali e controllo atti)